



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 101 DEL 09-11-2019

N. Reg.Gen. 460 del 09-11-2019

OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO. "GTS del 14.05.2018: esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS, messa in sicurezza edificio ubicato in Borbona Frazione Vallemare in via La Cona snc Foglio 23 particelle 101-102-103-104". Affidamento definitivo impresa Teofili Andrea. CUP: H24J19000220001 - CIG: 8014732E10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n.7/2019 del 2.01.2019 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

Premesso che:

gli eventi sismici, verificatisi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato, tra l'altro, il territorio della regione Lazio, e successivi atti di proroga.

ATTESO che la crisi sismica iniziata il 24.08.2016 e proseguita con i terremoti del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017, ha prodotto ingenti danni agli edifici prospicienti strade pubbliche e conseguenti interruzioni della viabilità all'interno del capoluogo, richiedendo obbligatoriamente transennature e chiusura di strade.

Vista l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

in particolare:

l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti

a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza,

inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

. degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

l'art. 5 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle diverse disposizioni di legge, in essa richiamate ed elencate;

Visto, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività "Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;

2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;

3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;

4. Trasporti pubblici e privati;

5. Sistemazioni alloggiative alternative;

6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;

7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;

8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Rilevato che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che "Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro";

Preso atto della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità";

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, in quanto i lavori di messa in sicurezza di cui trattasi risultano urgenti ed indifferibili al fine di garantire la pubblica incolumità e la viabilità di accesso ai fabbricati circostanti e che tali lavori debbono dunque avvenire con immediatezza;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sisma di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

ATTESO che a seguito della richiesta del Sindaco, secondo quanto previsto nella nota prot. PG/TERAG160072035 del 22.12.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, il COI UNICO, esaminate le problematiche esposte dal comune stesso e ritenendo urgente intervenire, al fine di perseguire la salvaguardia della pubblica incolumità con il

recupero della transitabilità e fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie del comune, convocata (comunicazione del 17.04.2018) n. 4 GTS, diffusi sul territorio del comune di Borbona per le date del 23.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018 e 14.05.2018.

Dai sopralluoghi con singole schede di valutazione è stato espresso, da parte della Commissione, tra l'altro, la necessità di adottare interventi di demolizione parziale e totali di 37 edifici.

DATO ATTO che:

- ✓ Nella scheda di valutazione GTS del 14/05/2018 sono indicate le seguenti prescrizioni:

"Fabbricato distinto in catasto al foglio **23** particella **101-102-103-104**

Vecchio agglomerato urbano costituito da più unità immobiliari e strutturali, costruito in muratura caotica di pietrame locale e malta di calce di scarsa qualità. Edificio su due livelli, di dimensione 15 x 8 m, in completo stato di abbandono, copertura e solaio totalmente crollata, così come la volta e parte della muratura portante. Presenza all'interno di abbondante vegetazione spontanea anche di tipo arboreo, Presenza di lesioni verticali cielo-terra lato strada e sullo stesso paramento vistoso fuori piombo anche di 20 cm. Con presenza di puntelli a croce nella muratura d'ingresso e distribuiti nella porzione di volta residua.

Prescrizioni:

Se ne prescrive la totale demolizione delle particelle soggette a sopralluogo e valutare in fase di progettazione se consolidare o demolire anche la particella 499 di modestissima superficie, meno di 18 mq, su tre livelli a piano."

- ✓ In base alla Circolare prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, punto 1.1, qualora l'intervento consista in una demolizione totale o parziale, di un edificio riguardante beni immobili di cui agli art. 10 e 136, c.1, lettere a) e b) e limitatamente ai centri storici c) del D.Lgs n. 42, è necessaria l'autorizzazione preventiva della Soprintendenza;
- ✓ Constatato che gli interventi sugli edifici interessati non necessitano dell'autorizzazione preventiva della Soprintendenza;
- ✓ l'intervento di demolizione totale o parziale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Richiamata la disposizione del Sindaco di Borbona n. 103 del 21.08.2018, con la quale dava disposizione a questo ufficio di precedere senza indugio all'attuazione delle risultanze dei GTS di cui sopra, con le procedure previste nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, relativa alle procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni); per il pieno recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie, con i singoli verbali di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 c. 1 D.Lgs 50/2016;

Visto che:

- i fabbricati distinti catastalmente al F.23 p.lle 101-102-103-104 sono di proprietà dei Signori:
Mancini Bernardino nato a Borbona il 26.03.1953;
Mancini Domenico nato a Latina 09.05.1947;
Laudi Marisa nata a Roma 08.11.1947;
- con prot. 4376 del 08.07.2019 il Sig. Mancini Bernardino dava liberatoria ad attuare interventi di demolizione e rimozione macerie dall'area di sedime;
- con prot. 4352 del 06.07.2019 i Sig.ri Mancini Domenico e Laudì Marisa davano liberatoria ad attuare interventi di demolizione e rimozione macerie dall'area di sedime;

Vista l'ordinanza del Sindaco di Borbona n. 66 del 01.08.2019 prot. 4911, con la quale si ordinava " **La demolizione parziale e rimozione macerie** dei fabbricati, siti in Vallemare frazione di Borbona, identificati catastalmente al foglio 23 p.lle 102-102-103-104 di proprietà dei Sig.ri sopraindicati; al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS del 14.05.2018, che allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e

sostanziale;

Vista la richiesta del nulla osta da parte dell'ufficio Area Sisma in data 10.08.2019 prot. 5171;

Vista la risposta positiva dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile in data 21.08.2019 prot. 5363;

Ritenuto pertanto, necessario procedere senza indugio, alla demolizione dei fabbricati ubicati in Vallemare Via la Cona snc identificati catastalmente al Foglio 23 p.lle 101-102-103-104 e 647, ai sensi di quanto disposto nota della Presidenza dei Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prot. N. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 e di quanto impartito con la disposizione ordinanza del Sindaco di Borbona n.110 del 01.09.2018, con particolare riferimento all'art. 163 comma 1 del d.lgs n.50/2016, entro il limite stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza 388/201;

Considerando l'entità del lavoro che attualmente l'ufficio Sisma sta affrontando per le procedure di affidamento dei lavori previsti nell'ordinanza n. 56 per i quali l'USR ha rilasciato svariati Nulla-osta e le numerose altre pratiche affidate all'ufficio, per la mole di lavoro riscontrata si trova impossibilitato a gestire la redazione di perizia giustificativa e Direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza;

Considerato che è necessario, prima dell'inizio dei lavori, redigere lo stato di consistenza del fabbricato da demolire con opportuno metodo, che garantisca la reale consistenza planimetrica e volumetrica;

Dato atto che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio Area Sisma ricostruzione pubblica e privata, Ing. Angelo Palluzzi, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Vista la Determinazione n. 93 del 21.10.2019 in cui:

- ✓ si approvava il verbale di somma urgenza del 03.09.2019 prot. n. 5648 e affida ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 al tecnico e all'impresa;
- ✓ si approvava la comunicazione di affidamento all'impresa edile Teofili Andrea del 03.09.2019 prot. 5649 e la lettera contratto prot. n. 5650 del 03.09.2019, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs 50/2016, con cui si affida l'incarico per l'esecuzione dell'intervento precedentemente indicato, per l'importo, al netto del ribasso offerto e concordato, di € 40.088,66 oltre Iva di legge, alla ditta Teofili Andrea e dallo stesso sottoscritta;
- ✓ si approvava la comunicazione di affidamento al tecnico Per. Ind. Dario Ponzi del 03.09.2019 prot. 5652 e la lettera contratto prot. n. 5653 del 03.09.2019, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs 50/2016, con cui si affida la redazione dello stato di consistenza, perizia giustificativa, direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione, dell'intervento precedentemente indicato, per l'importo, al netto del ribasso offerto e concordato, di € 7.852,09 oltre contributo Cassa Assistenza e Iva di legge, al tecnico Per. Ind. Dario Ponzi e dallo stesso sottoscritta;
- ✓ si prendeva atto dello stato di consistenza e approvava la perizia giustificativa, prot. 6240 del 27.09.2019, redatto dal tecnico incaricato Per. Ind. Dario Ponzi;
- ✓ si impegnava la spesa complessiva di **€ 90.034,54** sul capitolo 1450 – FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO;

Vista la perizia giustificativa redatta dal tecnico incaricato consegnata al protocollo dell'Ente in data 27.09.2019 prot. 6240 ove si evince dalle prescrizioni la demolizione anche della particella 647 del foglio 23;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 129 del 22.10.2019 con il quale si ordinava la totale demolizione e rimozione delle macerie del fabbricato, sito in Borbona località frazione Vallemare, identificato catastalmente al foglio 23 p.la 647 di proprietà di:

- Mancini Pierangelo nato a Roma il 17.08.1965;

- Mancini Daniela nata a Roma il 14.12.1960.

Visti i controlli dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 alla luce del D.Lgs 56/2017, in particolare si è controllata :

- Annotazioni riservate presso il portale Anac
- Verifica regolarità fiscale prot. INPS 16750375 valida fino al 05.12.2019
- per iscrizione all'elenco Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016;

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1 -di affidare definitivamente per i lavori di messa in sicurezza e demolizione dell'edificio ubicato in Vallemare frazione di Borbona sito in Via la Cona, fg. 23 p.lle 101-102-103-104-647 all'impresa TEOFILI ANDREA con sede in Via Venditto 9, 02010 Borbona - P.IVA: 00982850570, Pec: andreateofili@pec.it la quale si è resa immediatamente disponibile con il ribasso del -35.680 % sull'importo di € 58.196,64 (cinquantottomilacentonovantasei/64), di cui € 47.950,04 (quarantasettemilanovecentocinquanta/04) per lavori da assoggettare a ribasso, € 10.246,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge quindi per l'importo netto da ribasso di € 41.088,66 oltre iva;

2 -Di dare atto che la somma complessiva da QTE, di € 50.127,44 è ricompresa nell'impegno preso con propria determinazione n. 93 del 21.10.2019 sul capitolo 1450 – FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO;

3- di dare atto che dette spese sono rendicontabili a rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto delle spese, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;

4 - di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposta dall'art. 151, c. 4 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni;

5 – di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;

6- Di dare atto che la presente determinazione:

1. Va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
2. Va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
3. Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Sub impegno N. 274/ 2 del 09-11-2019 a Competenza CIG 8014732E10	
5° livello 11.02-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	
Capitolo 1450 / Articolo FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO = (CAP E 815)	
Causale	EMERGENZA TERREMOTO. "GTS del 14.05.2018: esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS, messa in sicurezza edificio ubicato in Borbona Frazione Vallemare in via La Cona snc Foglio 23 particelle 101-102-103-104". Affidamento defin
Importo 2019	Euro 50.127,44
Beneficiario	904 TEOFILI ANDREA

Addì, 11-11-2019

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 13-11-2019 R.A. n. 836.

Borbona, 13-11-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
